



22230 / 1 0

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 555/2009

Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO

- Presidente - Cron. 22230

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. VITTORIO ZANICHELLI

- Consigliere - Ud. 04/02/2010

Dott. STEFANO SCHIRO'

- Consigliere - cc

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 555-2009 proposto da:

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro-tempore e

PREFETTURA - UTG di VARESE in persona del Prefetto pro-

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrenti -

contro

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio dell'avvocato

, rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura speciale a margine

del controricorso;

2010

1084

- controricorrente -

avverso il decreto R.G. 66/07 del GIUDICE DI PACE di  
VARESE, depositato il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott.  
GIUSEPPE SALME';

udito per il controricorrente l'Avvocato

(per delega avv. ) che si

riporta agli scritti e deposita nota spese.

E' presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA  
CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione  
scritta.

**Rilevato in fatto**

che il giudice di pace di Varese, con provvedimento del 6 novembre 2007, accoglieva l'opposizione proposta da

avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal prefetto di Varese, notificato il 13 luglio 2007, poiché egli risultava coniugato con una cittadina italiana, osservando che «la mancata convivenza al momento dipende esclusivamente da ragioni economiche»;

che per la cassazione di detto provvedimento hanno proposto ricorso il ministero dell'interno ed il prefetto di Varese, affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso

;

che è stata depositata e notificata alla parti relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

**considerato in diritto**

che il ricorso proposto dal ministero dell'interno è manifestamente inammissibile, poiché nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella fase di legittimità (Cass. n. 25360 del 2006; n. 16206 del 2004; n. 28869 del 2005; n. 1748 del 2003);

che il primo motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 (art.

360 n. 3 c.p.c.), deducendo che, nel caso di straniero coniugato con una cittadina italiana, il difetto di convivenza, in virtù del principio enunciato da Cass. n. 2539 del 2005, escluderebbe il presupposto per derogare il divieto di espulsione, non distinguendo la norma citata a seconda che il difetto di convivenza sia dovuto o meno a ragioni economiche ed in ordine a detto profilo è formulato quesito di diritto, è manifestamente infondato perché, se è vero che, ai fini del riconoscimento della sussistenza del divieto di espulsione amministrativa, previsto dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, il riconoscimento di tale convivenza non è presumibile in base all'esistenza del matrimonio e deve essere provata dall'espulso, restando escluso dall'accertamento circa la sussistenza di uno stato di separazione sia legale (giudiziale o consensuale, ex art. 150, secondo comma, cod. civ.), sia di fatto, tale da determinare la cessazione dei rapporti materiali e spirituali alla base della comune organizzazione domestica, ovvero del *consortium vitae* (Cass. n. 18220 del 2006; n. 2539 del 2005), è altresì vero che il giudice del merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, ha ritenuto che nella specie non v'è stata separazione giudiziale o consensuale - circostanza incontrovertibile - e che «la mancata convivenza al

momento dipende esclusivamente da ragioni economiche», formulando un apprezzamento di fatto in ordine al carattere del tutto transeunte della mancata convivenza, implicitamente reputandola tale da non incidere appunto sulla sussistenza del requisito, anche in considerazione delle ragioni che l'hanno determinata;

che il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 360 n. 3 c.p.c.), deducendo che il decreto di espulsione era stato emesso anche in quanto non era stato chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e, stante il carattere vincolato di tale atto, lo stesso doveva essere emesso e siffatta circostanza sarebbe stata ignorata dal giudice di pace, e il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano omessa motivazione su di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), nella parte in cui il provvedimento impugnato non ha motivato in ordine alla sussistenza della causa di espulsione prospettata nel secondo motivo, sono manifestamente inammissibili per difetto di interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, da apprezzare in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e che non è integrato da un mero interesse astratto ad una corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi

pratici sulla decisione adottata (Cass. n. 13593 e n. 1755 del 2006; n. 15623 del 2005);

che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero e rigetta il ricorso proposto dal prefetto di Varese; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese con 1.100,00 (di cui 100,00 per esborsi).

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2010 nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili, sezione prima.

Il Presidente

*L. C. C. C.*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 29 OTT. 2010  
IL CANCELLIERE

*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*[Signature]*